Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 309

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 10 novembre 1981** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 309 DEL 10 NOVEMBRE 1981:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 75: **Calzificio del Mezzogiorno, società per azioni, in Latina:** Obbligazioni sorteggiate il 13 ottobre 1981. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni « 5,50 % - 1963-1983 » sorteggiate il 13 ottobre 1981. — **Centrobanca - Banca centrale di credito popolare, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1981. — **Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie):** Obbligazioni « 6 % - 1969-1989 » sorteggiate il 7 ottobre 1981. — **Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie):** Obbligazioni « 7 % - 1970-1990 » sorteggiate il 7 ottobre 1981. — **Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie):** Obbligazioni « 7 % - 1971-1991 » sorteggiate il 7 ottobre 1981. — **Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie):** Obbligazioni « 7 % - 1973-1993 » sorteggiate il 7 ottobre 1981. — **Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie):** Obbligazioni « 9 % - 1975-1995 » sorteggiate il 7 ottobre 1981. — **Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie):** Obbligazioni « 12 % - 1979-1994 » sorteggiate il 7 ottobre 1981. — **Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie):** Obbligazioni « 10 % - 1977-1997 » sorteggiate il 7 ottobre 1981. — **Rejna, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 6 % - 1963-1983 » sorteggiate il 21 ottobre 1981. — **FINT - Finanziaria turistica, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 10 % - 1976-1985 » sorteggiate il 21 ottobre 1981. — **Imfar, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1981. — **Molino Giuseppe Sardi, società per azioni, in Castellazzo Bormida:** Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1981. — **Inter american development bank (Banca interamericana di sviluppo), in Washington:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1981. — **Vetrosilex, società per azioni, in Castelmaggiore (Bologna):** Obbligazioni sorteggiate il 24 settembre 1981. — **Vetrosilex, società per azioni, in Castelmaggiore (Bologna):** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1981. — **M.C.T. 1916, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni. — **LICIS - Lavori industriali civili idraulici stradali, società per azioni (con sigla LICIS - S.p.a.), in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1981. — **Rangoni, società per azioni, in Spini di Gardolo di Trento:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1981. — **Casa di cura Città di Verona, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 5 ottobre 1981. — **S.I.R.A.M. - Società italiana riscaldamenti appalti Milano, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 6 ottobre 1981. — **Comune di Milano:** Obbligazioni « Città di Milano 7 % - 1973-1993 » sorteggiate il 20 ottobre 1981. — **Comune di Milano:** Obbligazioni « Città di Milano 7 % - 1972-1992 » sorteggiate il 20 ottobre 1981. — **Comune di Milano:** Obbligazioni « Città di Milano 10 % - 1976-1988 » sorteggiate il 20 ottobre 1981. — **ENEL - Ente nazionale energia elettrica:** Errata-corrige.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 76: **Istituto mobiliare italiano - Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1981. — **Istituto mobiliare italiano - Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1981. — **Credito navale - Sezione autonoma dell'Istituto mobiliare italiano, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 14 ottobre 1981.

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in nona seduta comune, giovedì 12 novembre 1981, alle ore 10,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per la elezione di un giudice della Corte costituzionale.

(6503)

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 novembre 1981.

Decadenza dalle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa della Compagnia meridionale di assicurazioni S.p.a., in Napoli, sua messa in liquidazione coatta amministrativa e trasferimento del portafoglio assicurativo alla Siad S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni integrative e modificative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni integrative e modificative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;

Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni nella legge 24 novembre 1978, n. 738;

Vista la legge 26 gennaio 1980, n. 13, recante modifiche alle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;

Visti i decreti ministeriali 20 agosto 1965, 7 agosto 1968, 13 febbraio 1971, 6 dicembre 1972 e 1° luglio 1974, con i quali la S.p.a. Compagnia meridionale di assicurazioni, con sede in Napoli, è stata autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami: aeronautica, cauzioni, cristalli, films, furti, guasti macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, malattie, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti e riassicurazione negli stessi rami;

Considerato che, a seguito dell'esame del bilancio dell'esercizio 1977, con nota ministeriale 12 gennaio 1979, n. 810611, è stata contestata alla società la mancanza del margine di solvibilità e della quota minima di garanzia, invitando l'impresa a presentare entro il 28 febbraio 1979 un piano di finanziamento a breve termine per il ripristino del margine di solvibilità e sono stati richiesti chiarimenti in merito alla valutazione di una partecipazione azionaria (acquisita nell'esercizio ed iscritta in bilancio per un valore superiore a quello di acquisizione), nonché in merito ad un debito verso un istituto di credito, di oltre 10 miliardi conseguente all'acquisto della predetta partecipazione;

Vista la lettera in data 27 febbraio 1979, con la quale la Compagnia meridionale di assicurazioni ha fornito chiarimenti in ordine alle predette contestazioni ma non ha presentato il piano di finanziamento richiesto ed ha solo accennato genericamente ad un futuro aumento del capitale sociale in relazione al quale sarebbe stata in corso di convocazione l'assemblea straordinaria dei soci;

Vista la nota ministeriale in data 10 aprile 1979 numero 812640, con la quale si invitava nuovamente l'impresa a presentare il piano di finanziamento assegnando un ulteriore termine di trenta giorni;

Considerato che alla scadenza del termine assegnato la società non ha provveduto a presentare il piano richiesto;

Vista la lettera 14 maggio 1979, con la quale la Compagnia meridionale ha nuovamente affermato che era in corso di convocazione l'assemblea straordinaria dei soci ed ha allegato una dichiarazione del collegio sindacale attestante il versamento da parte degli azionisti nelle casse sociali di lire 800 milioni in conto aumento del capitale sociale il quale pertanto passava da 700 a 1.500 milioni di lire;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1978, con il quale è stata irrogata alla società la sanzione di lire 7.108.676, ai sensi dell'art. 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, per mancata copertura della cauzione legale dovuta per l'esercizio 1977;

Visto il telegramma ministeriale in data 4 agosto 1979, con il quale la società è stata invitata a trasmettere il bilancio relativo all'esercizio 1978 ed a giustificare i motivi del ritardo;

Vista la lettera 18 settembre 1979, con la quale l'impresa si è limitata a trasmettere un progetto di bilancio relativo all'esercizio 1978 chiedendo di poter approvare il bilancio definitivo entro il 30 novembre 1979;

Visto il telex ministeriale del 24 ottobre 1979 numero 820427, con il quale si è comunicato alla società che, dall'esame della pure incompleta documentazione relativa al progetto di bilancio pervenuto, emergeva una grave situazione della gestione aziendale e si invitava l'impresa a trasmettere entro il 30 ottobre 1979 il bilancio definitivo;

Considerato che il bilancio dell'esercizio 1978, approvato dall'assemblea degli azionisti in data 11 ottobre 1979 e pervenuto al Ministero in data 25 ottobre 1979, presentava fra l'altro una deficienza di attività a copertura delle riserve tecniche, con telex ministeriale del 29 gennaio 1980, n. 810986, è stata contestata tale deficienza assegnando all'impresa il termine di 30 giorni per l'eliminazione della deficienza stessa;

Vista la lettera 31 gennaio 1980, con la quale la società ha dichiarato di aver eliminato la deficienza esistente nella copertura delle riserve tecniche mediante la rivalutazione di un cespite immobiliare;

Visto il telex ministeriale 9 aprile 1980, n. 812861, con il quale si è comunicato all'impresa che il competente ufficio tecnico erariale aveva accertato per l'immobile di cui si è detto, un valore di mercato infe-

riore a quello attribuito dalla società a seguito della rivalutazione e che pertanto il predetto provvedimento eliminava solo parzialmente la deficienza di attività a copertura delle riserve tecniche;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1980, con il quale, ai sensi dell'art. 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è stata applicata all'impresa la sanzione di L. 22.089.173 per omessa copertura della cauzione legale dovuta al 31 dicembre 1978;

Vista la nota ministeriale 9 maggio 1980, n. 813978, con la quale sono state ribadite le gravi carenze della gestione 1978 ed il persistente stato di irregolare funzionamento conseguente alla deficienza del margine di solvibilità e della quota di garanzia, alla mancata dimostrazione della eliminazione della notevole perdita dell'esercizio stesso, alla mancata copertura della residua deficienza delle riserve tecniche e della cauzione legale, ed è stato assegnato all'impresa un ulteriore termine di giorni trenta per la sistemazione della gestione e per l'invio di un piano di finanziamento a breve termine ai sensi dell'art. 44 della legge 10 giugno 1978, n. 295;

Considerato che l'impresa con lettera 10 giugno 1980, ha dimostrato di aver eliminato soltanto parzialmente le irregolarità contestate;

Visto il telex ministeriale 4 luglio 1980, n. 815922, con il quale, nel ribadire la mancata integrale sistemazione delle irregolarità contestate con la su citata nota del 9 maggio 1980, si è comunicato all'impresa che qualora, dall'esame del bilancio 1979, non fossero risultati adottati provvedimenti idonei a sanare le residue deficienze di gestione, sarebbero state irrogate le sanzioni di legge;

Visto il telex ministeriale 7 luglio 1980, n. 816043, con il quale si è comunicato all'impresa l'inadempienza nei confronti dell'erario per mancato pagamento di imposte sulle assicurazioni per l'importo di lire 717 milioni e si è ribadito lo stato di irregolare funzionamento invitando l'impresa a provvedere alla estinzione del citato debito entro il 15 luglio 1980;

Tenuto conto dell'inerzia dell'impresa anche nei riguardi di tale adempimento;

Vista la nota ministeriale 8 ottobre 1980, n. 818085, con la quale, a seguito dell'esame del bilancio dell'esercizio 1979 è stato tra l'altro contestato all'impresa:

il mancato possesso del margine di solvibilità;

la deficienza di attività destinate a copertura delle riserve tecniche per complessive lire 5.619 milioni, derivante da attività non idonee o inammissibili, ai sensi della vigente normativa;

la deficienza di copertura della cauzione di lire 1.388 milioni;

il mancato versamento all'erario di imposte sulle assicurazioni per lire 717 milioni;

Considerato che con la predetta nota è stato assegnato all'impresa il termine di sessanta giorni per l'eliminazione delle irregolarità già rilevate e si è sottolineato che le irregolarità di gestione già contestate in sede di esame del bilancio dell'esercizio 1978, non soltanto sussistevano ma risultavano notevolmente aggravate configurando gli estremi di uno stato di persistente, irregolare funzionamento;

Viste le lettere della società in data 13 e 15 dicembre 1980, dalle quali si rileva che l'impresa ha adottato provvedimenti parziali non sufficienti per l'eliminazione delle irregolarità contestate;

Visto il telegramma ministeriale in data 2 febbraio 1981, n. 831060, con il quale, tenuto conto della mancata eliminazione dell'aumentato debito verso l'ufficio del registro ammende di Napoli, è stata ribadita la gravità dell'inadempimento ed è stato assegnato un ulteriore termine di trenta giorni per la definitiva sistemazione del predetto debito;

Rilevato che l'impresa non ha provveduto nei termini assegnati alla sistemazione del debito verso l'erario;

Visto il verbale della riunione, convocata, con telex 2 febbraio 1981, n. 831067, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo in data 10 febbraio 1981, alla quale hanno partecipato l'amministratore delegato e due membri del collegio sindacale;

Considerato che in detta riunione è stata ribadita, tra l'altro, la contestazione relativa al permanere di una residua deficienza di attività a copertura delle riserve tecniche R.C. auto di lire 1.262 milioni derivante per lire 793 milioni da attività immobiliari eccedenti le percentuali di cui al decreto ministeriale 13 dicembre 1977 e per lire 469 milioni da attività inidonee, nonché il persistere dello stato di irregolare funzionamento derivante anche dal mancato assolvimento del debito verso l'erario;

Considerato che nella riunione stessa i funzionari ministeriali hanno fatto presente l'assoluta necessità che il versamento di lire 900 milioni, relativo allo aumento del capitale sociale a lire 3.000 milioni, fosse effettuato entro il 31 marzo 1981, anziché il 30 giugno 1981, come previsto dalla società, in quanto indispensabile a far fronte agli impegni tecnici relativi all'esercizio 1979;

Rilevato che la società non ha mantenuto gli impegni assunti nella predetta riunione in ordine al rispetto del termine stabilito sia per l'eliminazione del debito verso l'erario che per il versamento integrale dell'aumento del capitale sociale;

Vista la nota del Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, in data 19 febbraio 1981, n. 490, con la quale la detta amministrazione ha segnalato il mancato pagamento da parte della Compagnia meridionale dell'importo di lire 7.000 milioni circa e relativi interessi, dovuti in dipendenza di sinistri verificatisi su polizze fidejussorie rilasciate dalla citata impresa a garanzia del pagamento di tributi dovuti da alcune società importatrici di banane somale e che in relazione a tale inadempienza il Ministero delle finanze stesso aveva già iniziato la prevista procedura esecutiva;

Visto il telex ministeriale in data 7 marzo 1981, n. 811774, con il quale è stata contestata a norma di legge alla impresa la su citata inadempienza;

Vista la nota in data 7 marzo 1981, n. 353, con la quale l'ufficio registro ammende di Napoli ha comunicato che la società non aveva ancora provveduto a regolarizzare la propria situazione debitoria e pertanto era stato dato incarico alla competente avvocatura distrettuale dello Stato di continuare la procedura

esecutiva immobiliare già intrapresa per il recupero dell'ingente credito erariale che aumentava notevolmente ad ogni scadenza trimestrale;

Vista la lettera in data 12 marzo 1981, con la quale la società ha chiesto la cancellazione dell'ipoteca iscritta su un immobile vincolato a cauzione per alienarlo al fine di adeguare il patrimonio a copertura delle riserve tecniche alle percentuali di investimento previste dal decreto ministeriale 13 dicembre 1977;

Considerato che con telex ministeriale del 15 aprile 1981, n. 833106, è stato comunicato all'impresa che non si sarebbe potuto procedere allo svincolo richiesto in quanto l'immobile destinato in sostituzione del cespite da svincolare al fine di mantenere la dovuta copertura delle cauzioni, risultava gravato da ipoteca e pertanto non idoneo al predetto fine;

Tenuto conto che l'impresa non ha dato alcun riscontro in merito;

Visto il telex in data 3 aprile 1981, con il quale il tribunale di Napoli - Divisione di cancelleria civile per i servizi fallimentari, ha chiesto a questo Ministero di esprimere, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il proprio parere in merito alla dichiarazione di insolvenza della Compagnia meridionale di assicurazioni;

Visto il decreto ministeriale in data 14 aprile 1981, con il quale, a causa del persistente stato di irregolare funzionamento e del permanere della deficienza di attività a copertura delle riserve tecniche, è stato fatto divieto all'impresa di compiere atti di disposizione sui propri beni ai sensi degli articoli 43 e 45 della legge 10 giugno 1978, n. 295;

Visto il telegramma ministeriale 14 aprile 1981, n. 813022, con il quale, tenuto conto delle irregolarità esistenti e degli impegni non assolti, è stato comunicato al predetto tribunale di Napoli parere favorevole alla dichiarazione di insolvenza della Compagnia meridionale di assicurazioni S.p.a.;

Vista la lettera della società in data 14 aprile 1981, dalla quale si rileva che sono stati effettuati solo parziali adempimenti in relazione al debito verso l'erario ed al conferimento di quota parte dell'aumento del capitale sociale, peraltro senza che fosse trasmessa idonea e completa documentazione comprovante tali limitati adempimenti;

Vista la nota ministeriale in data 15 aprile 1981, numero 832820, con la quale è stata contestata all'impresa una deficienza di lire 2.225 milioni riscontrata dalla revisione provvisoria della cauzione dovuta al 31 dicembre 1980, assegnando alla società il termine del 1° maggio 1981 per l'eliminazione della deficienza stessa;

Tenuto conto che l'impresa non ha dato alcun riscontro al riguardo;

Vista la nota in data 15 aprile 1981, n. 593, con la quale l'ufficio registro ammende di Napoli ha comunicato che la Compagnia, a fronte del debito per mancato pagamento di imposte sulle assicurazioni ammontante a lire 1.520 milioni, ha effettuato in data 13 aprile 1981 un parziale pagamento di lire 250 milioni, riducendo pertanto la propria esposizione debitoria a L. 1.270 milioni;

Vista la lettera in data 30 aprile 1981, con la quale la Compagnia ha presentato un « programma di sistemazione » con il quale sono stati solo prospettati i provvedimenti necessari ad eliminare le deficienze e le irregolarità, già oggetto di contestazione da parte del Ministero e per le quali i termini assegnati sono da tempo scaduti, ma non ha indicato l'avvenuta esecuzione di alcun concreto adempimento né nuovi interventi di risanamento;

Considerato che, anche prendendo in considerazione gli interventi indicati dall'impresa con la citata lettera del 30 aprile 1981, gli stessi non sarebbero comunque sufficienti ad eliminare totalmente le irregolarità gestionali sopra elencate;

Visto il verbale delle riunioni del collegio sindacale della società, tenutesi nei giorni 14 e 15 aprile 1981, trasmesso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dal presidente del collegio stesso con lettera in data 17 aprile 1981, pervenuta il 4 maggio 1981, con il quale vengono evidenziate, oltre che le perduranti inadempienze in ordine alle carenze già oggetto di contestazione, anche altre gravi irregolarità contabili e gestionali tali da pregiudicare ulteriormente il già precario equilibrio economico e finanziario della società;

Visti i verbali delle riunioni del collegio sindacale della Compagnia meridionale tenutesi nei giorni 14 e 15 aprile 1981, e trasmessi dal Collegio stesso con nota del 17 aprile 1981, nei quali è stata segnalata dallo stesso organo la sussistenza di gravi irregolarità nella gestione della Compagnia;

Considerato che la società presentava ancora per lo esercizio 1979:

una deficienza di attività a copertura delle riserve tecniche del ramo R.C. auto pari a lire 1.262 milioni;

un residuo debito verso l'erario per lire 1.270 milioni;

una deficienza nella cauzione di lire 2.224 milioni;

un debito versa l'Amministrazione finanziaria di lire 7 miliardi circa per mancato pagamento di sinistri su polizze fidejussorie;

la mancata sistemazione del debito in relazione al quale è stata proposta istanza per dichiarazione dello stato di insolvenza;

Visto il verbale degli accertamenti ispettivi redatto in data 15 maggio 1981 dal quale, tra l'altro, viene evidenziata una insufficienza della riserva premi del ramo cauzioni al 31 dicembre 1979 pari a lire 530 milioni derivante dalla mancata osservanza, ai fini del calcolo della riserva stessa, dei criteri di determinazione impartiti con circolare ministeriale n. 433 in data 16 novembre 1979;

Considerato che l'impresa non dispone di ulteriori attività necessarie ad eliminare la rilevata insufficienza della riserva premi del ramo cauzione e che pertanto la deficienza di attività a copertura delle riserve tecniche già evidenziata viene ad aumentare a complessive lire 1.792 milioni;

Tenuto conto che per l'eliminazione delle predette irregolarità la società ha presentato in data 20 maggio 1981 un « piano di sistemazione » che prevedeva la riconversione di una partecipazione azionaria e di alcune attività immobiliari eccedenti i limiti consentiti per la copertura delle riserve tecniche, già vincolate a cauzione, l'acquisizione di nuove attività ed il versamento della quota residua dell'aumento di capitale sociale a lire 3.000 milioni;

Considerato che non è stato possibile procedere allo accoglimento ed all'attuazione del predetto piano in

quanto le attività offerte in sostituzione di quelle da svincolare non presentavano i necessari requisiti di piena e libera disponibilità, sia perché soggetti a condizioni sospensive, sia perché gravati da ipoteche;

Vista la comunicazione in data 9 giugno 1981, dalla quale risultava l'intervento nella società di nuovi azionisti che avevano provveduto a depositare presso un notaio assegni per 2 miliardi di lire, al fine di dare esecuzione all'aumento di capitale sociale a lire 5.000 milioni deliberato in precedenza dalla società;

Considerato che a seguito di accertamenti eseguiti in merito alle effettive disponibilità dei nuovi azionisti, data l'irregolarità del conferimento non effettuato nelle casse sociali come necessario, è risultato che gli stessi avevano nel frattempo rinunciato ad ogni intervento finanziario nella Compagnia meridionale;

Visto il decreto ministeriale in data 18 giugno 1981, con il quale è stata applicata alla società l'ammenda prevista dall'art. 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, per mancata copertura della cauzione legale dovuta per l'esercizio 1980;

Vista la lettera in data 30 giugno 1981, con la quale la liquidazione coatta amministrativa di un istituto di credito ha comunicato che le proposte di transazione del credito di oltre 11 miliardi esistente nei confronti della Compagnia meridionale non consentivano di aderire alla richiesta per la loro assoluta incongruità, ostativa tra l'altro, all'ottenimento della prescritta autorizzazione dell'autorità di vigilanza;

Considerato che dall'esame del bilancio dell'esercizio 1980, è emerso che perdura la situazione di irregolare funzionamento dell'impresa che, nel complesso, risulta ulteriormente aggravata, evidenziando le seguenti deficienze:

deficienza del margine di solvibilità per lire 504 milioni;

deficienza di attività a copertura delle riserve tecniche pari a lire 6.481 milioni di cui lire 2.468 milioni relative al ramo R.C. auto a lire 4.013 milioni relative agli altri rami danni. Di tali deficienze lire 3.568 milioni derivano da attività escluse dalla copertura perché eccedenti le quote previste dalla normativa.

Allo stato attuale la società presenta inoltre:

debito di lire 1.850 milioni per omesso pagamento dell'imposta sui premi di assicurazione;

debito di oltre lire 930 milioni per omesso pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali;

deficienza delle cauzioni legali dovute per l'esercizio 1980 pari a lire 2.345 milioni;

perdita dell'esercizio 1980 di lire 2.024 milioni (riportata a nuovo per lire 839 milioni);

partite debitorie iscritte in bilancio per lire 3.113 milioni;

Viste le stime effettuate dall'ufficio tecnico erariale di Nuoro in data 8 giugno 1981 e pervenute il 13 agosto 1981, in base alle quali vengono attribuiti agli immobili siti in Macomer, via Verdi E4 e via Verdi E3 e H, rispettivamente gli attuali valori di mercato di lire 700 milioni e lire 690 milioni anziché lire 1.400 milioni e lire 1.850 milioni come evidenziati dall'impresa con una minusvalenza globale di lire 1.860 milioni con ulteriori riflessi negativi sulla copertura delle riserve tecniche;

Vista la nota dell'intendenza di finanza di Napoli in data 26 settembre 1981, n. 6045, con la quale è stato comunicato l'inizio della procedura di espropriazione immobiliare nei confronti dell'impresa per il recupero di crediti di ingente ammontare;

Visto il decreto ministeriale in data 7 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 9 ottobre 1981, con il quale è stato fatto divieto alla Compagnia meridionale di assicurazione di assumere nuovi affari per la durata di trenta giorni;

Vista la comunicazione del presidente del collegio sindacale della società in data 7 ottobre 1981, con la quale, nel ribadire il totale stato di dissesto ed abbandono dell'impresa, si auspica l'adozione di provvedimenti definitivi atti ad evitare ulteriori pregiudizi del patrimonio societario;

Visto il telex in data 12 ottobre 1981, con il quale la direzione stessa dell'impresa ha comunicato l'avvenuta occupazione dell'azienda da parte del personale dipendente con il conseguente blocco di ogni attività;

Visto il telex in data 19 ottobre 1981, con il quale la Federazione unitaria dei lavoratori delle assicurazioni ha sollecitato l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della società al fine di non « aggravare ancora di più la situazione con pregiudizio notevole per assicurati, utenti e dipendenti »;

Visto il telex in data 23 ottobre 1981, con il quale, tra l'altro, il vice presidente della società sostiene ancora una volta che « è avviata a soluzione » la vertenza con il Ministero delle finanze e con la Banca Fabbrocini; dichiara nuovamente la « disponibilità alla sistemazione delle deficienze rilevate » e conclude chiedendo l'adozione di « immediati provvedimenti necessari a rimuovere l'attuale grave situazione aziendale »;

Considerato che anche dal predetto telex del vice presidente della società appare che non sono state ancora eliminate le rilevanti esposizioni debitorie della società verso il Ministero delle finanze e verso la liquidazione coatta amministrativa della Banca Fabbrocini, né si sono registrati gli interventi finanziari necessari per la eliminazione di tutte le deficienze e le irregolarità rilevate e più volte contestate all'impresa;

Considerato, pertanto, che permangono tutte le deficienze, le irregolarità di gestione e le violazioni di legge della società esistenti al momento dell'adozione del citato provvedimento di divieto di assunzione di nuovi affari nonché lo squilibrio economico e finanziario della società stessa che risulta aggravato dalla mancanza di concreti ed idonei interventi;

Vista la sentenza in data 28 ottobre 1981, con la quale il tribunale di Napoli - Sezione fallimentare ha dichiarato l'insolvenza della Compagnia meridionale di assicurazioni S.p.a., con sede in Napoli;

Visto l'art. 57, ultimo comma della legge 10 giugno 1978, n. 295, che prevede la decadenza delle autorizzazioni all'esercizio rilasciate all'impresa nei cui confronti sia dichiarato lo stato di insolvenza dall'autorità giudiziaria;

Considerato che a seguito dell'anzidetta sentenza del tribunale di Napoli occorre dichiarare la decadenza delle autorizzazioni all'esercizio già concesse alla richiamata società e disporre la liquidazione coatta amministrativa della stessa;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 5 novembre 1981;

Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 1978, n. 738, in materia di agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa ed in particolare l'art. 1 che prevede che con il decreto che promuove la liquidazione coatta amministrativa di una impresa autorizzata ad esercitare le assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti può essere disposto il trasferimento di ufficio del portafoglio dell'impresa relativo alle assicurazioni contro i danni ad altra impresa che abbia manifestato previamente il suo consenso;

Vista la lettera in data 6 novembre 1981, con la quale la Società per azioni Siad - Società italiana assicurazioni danni, con sede in Roma, autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni e la riassicurazione in tutti i rami danni, ha manifestato il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge n. 576, condizionandolo peraltro alla circostanza che dal trasferimento sia escluso il portafoglio dei rami credito e cauzioni, in quanto per gli stessi non è possibile fare attendibili previsioni sulla eventuale esposizione per futuri sinistri, data la particolare natura e le caratteristiche dei rischi garantiti in detti rami che impongono specifici ed accurati accertamenti e valutazioni cui lo stato della gestione della S.p.a. - Compagnia meridionale di assicurazioni non consente di procedere;

Considerato che nessuna altra società ha manifestato la propria disponibilità a rendersi cessionaria dell'intero portafoglio della S.p.a. - Compagnia meridionale di assicurazioni;

Considerato che appare necessario perseguire l'obiettivo di garantire sia l'occupazione del personale dipendente della S.p.a. - Compagnia meridionale di assicurazioni sia la conservazione dei rapporti di agenzia già costituiti con la predetta Società;

Considerato altresì che appare opportuno salvaguardare per il maggior numero possibile di assicurati della S.p.a. - Compagnia meridionale di assicurazioni i diritti agli stessi assicurati derivanti dai contratti in corso stipulati con la predetta Società;

Considerato che allo stato delle cose gli anzidetti obiettivi possono essere conseguiti solo facendo luogo alla cessione del portafoglio alla Siad in quanto disciplinata dall'art. 1 del decreto-legge n. 576 del 1978;

Considerato che la predetta Siad - S.p.a. soddisfa alle condizioni di cui al citato art. 1, secondo comma, del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, in quanto al capitale della medesima partecipano nella misura del 99,8167%, attraverso la Sofigea - Società finanziaria per gestioni assicurative S.r.l., n. 82 imprese di assicurazioni e che fra queste n. 75 imprese, autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, hanno raccolto per le assicurazioni stesse, secondo i bilanci dell'esercizio 1980 premi in misura superiore al 50% dei premi raccolti dalla generalità delle imprese per le medesime assicurazioni;

Considerato, infine, che, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del citato decreto-legge n. 576, occorre fissare le modalità necessarie per l'attuazione del trasferimento del portafoglio di tutti i rami esercitati dalla S.p.a. - Compagnia meridionale di assicurazioni con esclusione di quello del ramo cauzioni;

Decreta:

Art. 1.

La Compagnia meridionale di assicurazioni S.p.a., con sede in Napoli, è decaduta dalle autorizzazioni all'esercizio assicurativo.

Art. 2.

La Compagnia meridionale di assicurazioni S.p.a. è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. Mario Tuccillo.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso spese, un compenso mensile di L. 500.000 a titolo di acconto delle competenze spettantegli per l'opera prestata. Il compenso definitivo sarà corrisposto al termine delle operazioni liquidatorie, ai sensi del decreto ministeriale 27 novembre 1976.

Art. 4.

Il portafoglio relativo alle assicurazioni contro i danni della predetta Compagnia meridionale di assicurazioni S.p.a. è trasferito, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, alla S.p.a. Siad - Società italiana assicurazioni danni, con sede in Roma, con esclusione dei rami credito e cauzioni.

Art. 5.

Le convenzioni da stipularsi tra la S.p.a. Siad - Società italiana assicurazioni danni, e l'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, a norma degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, dovranno in particolare prevedere;

a) il rimborso integrale alla S.p.a. Siad delle spese direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun sinistro di cui all'art. 4, primo comma, del decreto-legge citato, nonché i criteri per il rimborso alla stessa S.p.a. Siad delle spese direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun sinistro di cui all'art. 3 dello stesso decreto-legge;

b) il rimborso delle altre spese sostenute dalla S.p.a. Siad per la liquidazione dei sinistri indicati alla precedente lettera *a*), ivi compresa la quota delle spese generali attribuibili al servizio di liquidazione dei sinistri, nella proporzione esistente tra l'ammontare degli indennizzi facenti carico, anche per effetto della rivalsa di cui all'art. 3 del decreto-legge suindicato, al Fondo di garanzia ed il complessivo ammontare degli indennizzi corrisposti dalla S.p.a. Siad.

Art. 6.

La S.p.a. Siad non richiederà alcun corrispettivo per il portafoglio assegnato agli agenti della S.p.a. Compagnia meridionale assicurazioni in dipendenza della ricostituzione del rapporto di agenzia a norma dell'art. 6 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738.

Art. 7.

I rapporti tra la S.p.a. Siad e il commissario liquidatore della S.p.a. Compagnia meridionale assicurazioni saranno regolati con apposita convenzione da approvarsi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La convenzione dovrà, tra l'altro, disciplinare:

a) la possibilità per la S.p.a. Siad di accedere ai locali della sede della S.p.a. Compagnia meridionale assicurazioni, nonché a quelli degli uffici periferici e delle agenzie della stessa per prendere visione di documenti assicurativi ivi custoditi, trarne copia ed averne, occorrendo, disponibilità;

b) le modalità per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 5, ultimo comma, del citato decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, relative all'obbligo per la S.p.a. Siad di porre a disposizione del commissario liquidatore il personale necessario per l'amministrazione della liquidazione dietro rimborso dei relativi oneri;

c) le modalità e le condizioni per l'utilizzo da parte della S.p.a. Siad dei locali della sede e degli uffici periferici della S.p.a. Compagnia meridionale assicurazioni.

La convenzione di cui al primo comma dovrà essere stipulata entro trenta giorni da quello della pubblicazione del presente decreto.

Art. 8.

Per i premi e le rate di premio che scadranno nei trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto, è prorogato a quarantacinque giorni il termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile.

Fino alle ore 24 del giorno di scadenza del termine come sopra prorogato, continueranno a valere i certificati di assicurazione ed i contrassegni rilasciati per il periodo assicurativo antecedente. Fino alla scadenza dello stesso termine, la S.p.a. Siad è obbligata nei confronti degli assicurati e dei terzi danneggiati in base ai predetti documenti.

Art. 9.

Gli assicurati della S.p.a. Compagnia meridionale assicurazioni che non abbiano provveduto al pagamento dei premi o delle rate di premio scaduti anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto potranno provvedervi anche presso gli uffici e le agenzie della S.p.a. Siad, la quale ne curerà l'incasso per conto del commissario liquidatore, rilasciando all'interessato certificato di assicurazione e contrassegno con la propria intestazione.

Art. 10.

E' fatto obbligo alla S.p.a. Siad di formare l'inventario del portafoglio della S.p.a. Compagnia meridionale assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1981

Il Ministro: MARCORA

(6139)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 novembre 1981.

Variazione alla composizione del primo distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Catania ed istituzione del settimo distretto censuario.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1973, concernente la ripartizione in distretti censuari del territorio nazionale e le sedi delle commissioni censuarie distrettuali, emanato ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;

Vista la legge regionale 11 aprile 1981, n. 62, con la quale è stato istituito il comune di Maniace comprendente i territori della frazione di Maniace già appartenente al comune di Bronte della provincia di Catania;

Considerato che lo stesso comune di Maniace — per essere formato da territori provenienti dal comune di Bronte, appartenente al primo distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Catania — presenta analogie di condizioni nell'economia agraria ed urbana con gli altri comuni di quel distretto;

Tenuto presente che la provincia di Catania è stata ripartita in sei distretti censuari e che il primo distretto con sede della commissione censuaria distrettuale nel comune di Adrano è costituito da dodici comuni amministrativi, numero limite consentito dalle disposizioni contenute nell'ultimo comma del precitato art. 16;

Ritenuta la necessità di provvedere alla divisione del predetto primo distretto censuario in due distinti distretti, al fine di inserire il comune di Maniace;

Visto il parere espresso dalla commissione censuaria centrale con deliberazione n. 3611 del 29 settembre 1981, a norma del citato art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650;

Decreta:

Il primo distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali per la provincia di Catania viene diviso in due distinti distretti censuari, così che il primo distretto risulta costituito dai seguenti sei comuni:

Adrano, Biancavilla, Bronte, Maletto, Maniace e Randazzo. Sede della commissione: Adrano.

E' istituito il settimo distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali per la provincia di Catania, costituito dai seguenti sette comuni:

Castiglione di Sicilia, Linguaglossa, Milo, Nicolosi, Piedimonte Etneo, Sant'Alfio e Zafferana Etnea. Sede della commissione: Zafferana Etnea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1981

Il Ministro: FORMICA

(6434)

DECRETO 5 novembre 1981.

Insediamento di alcune commissioni censuarie distrettuali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 42, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, sul perfezionamento e revisione del sistema catastale, concernente l'insediamento delle commissioni censuarie;

Visto l'art. 27, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica dianzi citato, concernente la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni censuarie;

Ritenuto che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Le sottoindicate commissioni censuarie distrettuali, regolarmente costituite, saranno insediate il giorno 15 gennaio 1982 e i loro componenti resteranno in carica sei anni:

della provincia di Aosta: Aosta, Courmayeur e Gignod;

della provincia di Campobasso: S. Elia a Pianisi e Trivento;

della provincia di Como: Como;

della provincia di Cremona: Robecco d'Oglio e Sergnano;

della provincia di Frosinone: Alatri, Castro dei Volsci, Frosinone e Paliano;

della provincia di Roma: Campagnano di Roma, Civitavecchia, Colleferro, Monterotondo, Nettuno, Palestrina, Subiaco, Velletri e Vicovaro;

della provincia di Torino: Bussoleno, Perosa Argentina e Villafranca Piemonte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1981

Il Ministro: FORMICA

(6433)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 30 ottobre 1981.

Modificazione alla circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in Madras (India).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 15 dicembre 1950, con il quale veniva istituita in Madras (India) un'agenzia consolare di seconda categoria;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 13 giugno 1980, con il quale l'agenzia consolare di seconda categoria in Madras (India) veniva soppressa ed istituito nella medesima località un vice consolato di seconda categoria;

Decreta:

La circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in Madras (India) è modificata come segue: lo Stato di Tamilnadu (ad eccezione del distretto di Coimbatore).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1981

Il Ministro: COLOMBO

(6392)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 novembre 1981.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a due mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1981 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1981;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 15 ottobre 1981 con il quale è stabilito che i buoni ordinari del Tesoro già allestiti devono recare in sovrastampa la firma del direttore generale « Giuseppe Pasqua »;

Decreta:

Per il giorno 16 novembre 1981 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a due mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 96,75 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1982.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato esclusivamente nei confronti delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria.

Le relative richieste di acquisto, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti con il Tesoro - Via Nazionale n. 91 entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 novembre 1981 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 15 maggio 1981.

I buoni verranno emessi solamente per la serie Q (L. 1.000.000.000); le altre serie previste dal decreto ministeriale 15 maggio 1981 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1981
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 283

(6504)

DECRETO 6 novembre 1981.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1981 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1981;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 15 ottobre 1981 con il quale è stabilito che i buoni ordinari del Tesoro già allestiti devono recare in sovrastampa la firma del direttore generale « Giuseppe Pasqua »;

Decreta:

Per il giorno 16 novembre 1981 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.250 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 90,80 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1982.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti con il Tesoro - Via Nazionale n. 91 entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 novembre 1981 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 15 maggio 1981.

In deroga al disposto dell'art. 6, quarto comma, del decreto ministeriale 15 maggio 1981 qualora tra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la stessa partecipa proporzionalmente alla ripartizione, alla stregua degli altri operatori.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1981
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 284

(6535)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 31 luglio 1981, n. **633**.

Approvazione della nuova denominazione assunta dal monastero delle benedettine di S. Antonio abate, in Orte.

N. 633. Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene approvata la nuova denominazione di « Monastero di Santa Maria delle Grazie », assunta dal monastero delle benedettine di S. Antonio abate, in Orte (Viterbo).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1981
Registro n. 17 Interno, foglio n. 37

DECRETO 31 luglio 1981, n. **634**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione laicale femminile « Educatrici missionarie P. Kolbe », in Pergusa.

N. 634. Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione laicale femminile « Educatrici missionarie P. Kolbe », in Pergusa (Enna).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1981
Registro n. 17 Interno, foglio n. 38

DECRETO 31 luglio 1981, n. **635**.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa generalizia della congregazione delle suore agostiniane missionarie, in Roma, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 635. Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa generalizia della congregazione delle suore agostiniane missionarie, in Roma. La casa generalizia viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta da padre Gioele Schiavella con atto pubblico 7 luglio 1975, n. 17907/4353 di repertorio, a rogito dott. Marcello Di Fabio, notaio in Roma, consistente in due appartamenti con annessi sottotetto, cantine e garage, siti in Roma, descritti nella perizia giurata 22-29 novembre 1975 dell'ing. Mario Trivero e valutati L. 180.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1981
Registro n. 17 Interno, foglio n. 39

DECRETO 31 luglio 1981, n. **636**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Pontificia facoltà teologica « Marianum », in Roma.

N. 636. Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Pontificia facoltà teologica « Marianum », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1981
Registro n. 17 Interno, foglio n. 40

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Determinazione della indennità di carica spettante ai presidenti ed ai consiglieri di amministrazione del « Consorzio del canale Milano-Cremona-Po » e del « Consorzio per l'idrovia Padova-Venezia ».

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1981, registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 330, sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 26 giugno 1981, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, con decorrenza dal 1° gennaio 1980, l'indennità di carica da attribuirsi ai presidenti dei consorzi nelle premesse indicati è stata determinata come segue:

compenso annuo lordo per l'attività svolta, pari a lire 2.500.000;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali previste per legge, per statuto o per regolamento, L. 50.000.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, con decorrenza 1° gennaio 1980, l'indennità di carica da attribuire ai consiglieri di amministrazione dei Consorzi indicati nelle premesse è stata determinata come segue:

compenso annuo lordo per l'attività svolta, pari a lire 1.250.000;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali previste per legge, per statuto o per regolamento L. 30.000 secondo le stesse modalità e condizioni stabilite dal precedente art. 1.

(6398)

Determinazione dell'indennità di carica spettante agli amministratori dell'Ente autonomo acquedotto pugliese

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1981, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1981, registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 24, sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di intesa con il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 24 luglio 1981, con decorrenza dal 1° gennaio 1980 agli amministratori dell'Ente autonomo acquedotto pugliese sono state attribuite le seguenti indennità di carica:

consigliere di amministrazione L. 960.000 annue lorde;

membri della giunta L. 1.440.000 annue lorde, comprensive anche del compenso per le funzioni di consigliere;

importo lordo di L. 30.000 della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali, previste per legge, per statuto o per regolamento.

L'importo di tale medaglia è corrisposto anche al magistrato della Corte dei conti delegato al controllo.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

(6399)

Determinazione della indennità di carica spettante ai vice presidenti dell'Ente autonomo acquedotto pugliese

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1981, registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 331, sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta dell'8 maggio 1981, con decorrenza 1° gennaio 1980 ed in applicazione dell'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, ai vice presidenti dell'Ente autonomo acquedotto pugliese è stata attribuita una indennità di carica in misura non superiore al 40 per cento di quella attribuita al presidente dell'Ente.

(6400)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Arianne di Soccorso Maggiore (Perugia) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 novembre 1979 al 4 maggio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Galba, in liquidazione, con sede e stabilimento in Castelforte (Latina) è prolungata al 21 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Galba, in liquidazione, con sede e stabilimento in Castelforte (Latina) è prolungata al 21 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corima di Cassano Magnago (Varese) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 febbraio 1981 al 2 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Orsenigo, stabilimento di Figino Serenza (Como) è prolungata al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seimart Elettronica, con sede in Torino, unità di Padova, Roma, Napoli, Firenze, Bari, Milano, Sesto S. Giovanni (Milano), Catania, Palermo, Pescara, Ancona, Torino e Bologna, comprese le unità esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale, ora S.p.a. Elcit Elettronica Civile, S. Antonio di Susa (Torino) è prolungata al 28 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seimart Elettronica, con sede in Torino, unità di Padova, Roma, Napoli, Firenze, Bari, Milano, Sesto S. Giovanni (Milano), Catania, Palermo, Pescara, Ancona, Torino e Bologna, comprese le unità esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale, ora S.p.a. Elcit Elettronica Civile, S. Antonio di Susa (Torino) è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra

indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Technifoto di Napoli è prolungata al 15 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Technifoto di Napoli è prolungata al 17 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Technifoto di Napoli è prolungata al 16 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Technifoto di Napoli è prolungata al 15 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Augusto Tonini, con sede in Pomezia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 maggio 1981 al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area casertana (comuni di S. M. Capua Vetere, Marcianise, S. Tammaro e Capua) per i lavori relativi al progetto PS3/147 disinquinamento del golfo di Napoli, rete di canali e collettori nell'area casertana, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12 punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Leggiuno di Leggiuno (Varese) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 febbraio 1981 al 23 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gover Firenze di Firenze è prolungata al 28 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.S.P. Investimenti Speciali e Produttività, con sede in Napoli e stabilimento in Casoria è prolungata al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Archforma S.n.c. di Pozzuoli (Napoli) è prolungata al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta G.I.P. Graphitalia Imballaggi Paliano S.r.l. di Paliano (Frosinone) è prolungata al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SAFE Serrature Autoferroviarie Edili di Grigliasco (Torino) è prolungata al 6 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Beiersdore Italia, con sede in Milano e stabilimento in Brembate (Bergamo) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1981 al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria Costruzioni Prefabbricati - I.C.P., con sede in Uta (Cagliari) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1980 al 1° marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria Costruzioni Prefabbricati - I.C.P., con sede in Uta (Cagliari) è prolungata al 31 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Orlificio Partenopeo di Afragola (Napoli) è prolungata al 18 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Franger Frogor S.p.a. di Casale Monferrato (Alessandria) è prolungata al 15 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Europhon, con sede in Milano e stabilimenti in Milano, Corsico (Milano), Bozzolo (Mantova) e Quistello (Mantova) è prolungata al 4 ottobre 1981 Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. General Gomma, con sede in Ponte di Savignone (Genova) è prolungata al 6 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Asfalti Sicilia di Palermo e S.p.a. ICOIN di Palermo, cantieri di Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Trapani, Salerno, Napoli e Brindisi è prolungata al 25 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Asfalti Sicilia di Palermo e S.p.a. ICOIN di Palermo, cantieri di Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Trapani, Salerno, Napoli e Brindisi è prolungata al 25 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.a.s. Salvatore Vanacore, stabilimento di Napoli è prolungata al 10 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ERG, Raffineria Edoardo Garrone, unità di Genova e Arquata Scrivia (Alessandria) è prolungata al 27 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lares Cozzi, con sede e stabilimento in Paderno Dugnano (Milano) è prolungata al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Flap di Pomezia (Roma) è prolungata all'11 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Depositi di Alessandria della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano è prolungata al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Coral Industrie, con sede in Salerno è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Colortex di Castelfranco Veneto (Treviso) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 settembre 1980 all'8 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.PI.CI., con sede e stabilimento in Novate Milanese (Milano) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 gennaio 1981 al 19 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corderia Napoletana di S. Anastasia (Napoli) è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Arco-Falc S.r.l., con sede in Magenta (Milano) e stabilimenti in Cernusco sul Naviglio e Cavenago Brianza (Milano) è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pan Electric, con sede in Cameri Novara), stabilimento in Crema (Cremona) è prolungata al 22 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elfon, con sede e stabilimento in Cazzago S. Martino (Brescia) è prolungata al 31 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(6337)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Forlì

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Forlì poiché i due candidati del concorso precedente sono stati esclusi, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto del procuratore generale della Repubblica in data 8 luglio 1980;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Forlì poiché i due candidati del concorso precedente sono stati esclusi, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto del procuratore generale della Repubblica di Bologna in data 8 luglio 1980.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non avere superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato dal procuratore generale presso la corte d'appello di Bologna.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli Istituti di prevenzione e pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Bologna entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico;

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma sia in corso di compilazione, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale. Nel caso in cui l'università non rilasci certificato-diploma contenente l'attestazione di cui innanzi il candidato potrà presentare certificato di laurea, senza la suddetta attestazione, con riserva di produrre, qualora risultasse vincitore del concorso, il diploma originale o copia autentica entro il termine che, a pena di decadenza, la Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena fisserà a seguito del provvedimento ministeriale di conferimento dell'incarico.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'articolo 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio XI, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui né alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 giugno 1981

Il Ministro: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1981
Registro n. 34 *Giustizia, foglio n.* 38

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte di appello di Bologna.

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . . . (prov. di . . . . .) in via . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Forlì indetto con decreto ministeriale 12 giugno 1981 (*Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 10 novembre 1981).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'università di . . . . . . nell'anno . . nonché dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne né ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . .

Data, ...

Firma (7) . . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonché la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(6356)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a otto posti, aumentati a nove, di consigliere nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva, da destinare presso gli uffici periferici.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, sulla 11ª edizione straordinaria del notiziario e Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 22 ottobre 1981, è pubblicato il decreto ministeriale 3 ottobre 1981, n. 11263, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1981, registro 14 A.N.A.S., foglio n. 254, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso, per esami, a otto posti, aumentati a nove, di consigliere in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'A.N.A.S., indetto con decreto ministeriale 31 dicembre 1979, n. 25503, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1980, registro n. 3 A.N.A.S., foglio n. 313, da destinare presso gli uffici periferici dell'Azienda.

(6411)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, ad un posto di segretario nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto, da destinare presso il compartimento della viabilità della Valle d'Aosta.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, sulla 11ª edizione straordinaria del notiziario e Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 22 ottobre 1981, è pubblicato il decreto ministeriale 15 maggio 1981, n. 5041, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1981, registro n. 12 A.N.A.S., foglio n. 391, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'A.N.A.S., indetto con decreto ministeriale 26 luglio 1980, n. 8273, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1980, registro n. 10 A.N.A.S., foglio n. 145, da destinare presso il compartimento della viabilità per la Val d'Aosta.

(6412)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, a due posti di commesso nel ruolo del personale amministrativo della carriera ausiliaria, da destinare presso il compartimento della viabilità della Valle d'Aosta.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, si dà avviso che, sulla 11ª edizione straordinaria del notiziario e Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 22 ottobre 1981, è pubblicato il decreto ministeriale 7 aprile 1981, n. 3749, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1981, registro n. 12 A.N.A.S., foglio n. 399, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso, per titoli, a due posti di commesso in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera ausiliaria dell'A.N.A.S., indetto con decreto ministeriale 3 agosto 1979, n. 19965, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1979, registro n. 11 A.N.A.S., foglio n. 303, da destinare presso il compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta.

(6413)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100813090)